

Deliberazione del Consiglio Regionale 18 maggio 2011, n. 102 – 20255

**Modifica deliberazione del Consiglio regionale n. 152-5666 del 13 febbraio 2001 ‘Attuazione articolo 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 14. Rimborso spese ai Consiglieri regionali. Sostituzione della deliberazione del Consiglio regionale n. 820-8297 del 21 giugno 1994’.**

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione ed approvata a maggioranza.

### Il Consiglio regionale

visti lo Statuto della Regione Piemonte e il nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte in tema di organismi istituzionali;

visto l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali), così come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni (Status dei Consiglieri e Gruppi consiliari), che stabilisce che il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, definisce quali siano gli organismi istituzionali per le cui riunioni spettano l'indennità di presenza ed il rimborso spese di cui al primo comma dello stesso citato articolo;

vista la lettera a) della deliberazione del Consiglio regionale n. 152-5666 del 13 febbraio 2001 (Attuazione articolo 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 14. Rimborso spese ai Consiglieri regionali. Sostituzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 820-8297 del 21 giugno 1994) che elenca gli organismi regionali previsti dallo Statuto e dal Regolamento consiliare;

preso atto che si rende necessario sostituire la lettera a) della deliberazione del Consiglio regionale n. 152-2666 del 13 febbraio 2001 al fine di renderla compatibile con le disposizioni del nuovo Statuto regionale e del nuovo Regolamento interno del Consiglio;

visto il parere espresso dalla I Commissione consiliare permanente in data 6 maggio 2011

*delibera*

- di sostituire la lettera a) della deliberazione del Consiglio regionale n. 152-5666 del 13 febbraio 2001, secondo la seguente formulazione:

a) gli organismi regionali previsti dallo Statuto e dal Regolamento consiliare e cioè:

il Consiglio regionale

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio

la Giunta regionale

le Commissioni permanenti e speciali (artt. 30 e 31 dello Statuto) e i relativi gruppi di lavoro formalmente costituiti ai sensi dell'art. 27, comma 7 del Regolamento consiliare

la Giunta per il Regolamento

la Commissione consultiva per le nomine

la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari

la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti  
la Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità.  
il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche

(omissis)